



30 novembre 2021

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Approvazione degli schemi tipo di contratto di servizio per i Comuni in regime Tarip ed i Comuni in Regime Tari del Bacino Venezia per la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 co. 6 lett. d) della L.R Veneto n. 52/2012.

Vista

- la Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare quanto disposto all'art. 203 co. 2 secondo il quale lo schema tipo del contratto di servizio deve prevedere:
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
 - b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
 - d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
 - e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
 - f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
 - g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
 - h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
 - i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
 - l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
 - m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
 - n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
 - o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
 - p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Considerate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191" in particolare:
 - Art. 3 co. 4 "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";
 - Art. 3 co. 6 lett. c) che prevede, tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche "l'indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero";
 - Art. 3 co. 6 lett. d) "approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani";
 - Ai sensi dell'art. 4, i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani come meglio elencate all'art. 3 co. 6;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. h), la competenza alla "approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti";

Richiamata

- la complessiva situazione in ordine agli affidamenti ai gestori *in house* Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel bacino Venezia, che si delinea sinteticamente come segue:
 - con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 è stato disposto di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, già deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi (36 su 45) e da deliberare anche per gli altri otto Comuni del Bacino per i quali l'affidamento è in scadenza nel 2016 o scadrà prima del 2038;
 - con le deliberazioni di Assemblea nn. 18, 19 e 20 del 27.10.2017: sono stati approvati i nuovi affidamenti del servizio a Veritas S.p.A per i tre Comuni che erano in scadenza nel 2017 ovvero, rispettivamente, San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, a seguito dell'esperimento di apposite istruttorie con la redazione delle Relazioni ex art. 34 del DL 179/2012, che hanno dato conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti del controllo *in house*, ivi comprese le analisi di congruità, stabilendo una durata dell'affidamento quindicennale a decorrere da 1.01.2018 fino al 31.12.2032 in ossequio al termine minimo di durata disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 203, II comma, lett. c), ed in applicazione dell'allora emanando Decreto Madia SPL (successivamente ritirato a seguito degli esiti della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale).
 - con le deliberazioni di Assemblea di Bacino n. 7 del 26.07.2018 e n. 12 del 15.11.2019 rispettivamente per i Comuni di Cona e Venezia è stato approvato l'allineamento al 2038 della scadenza dell'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani

a seguito dell'esperimento di apposite istruttorie con la redazione delle Relazioni ex art. 34 del DL 179/2012;

- per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè, per i quali la scadenza dell'affidamento a Veritas S.p.A. è prossima (2023 e 2025), dovranno essere svolte le apposite istruttorie con la redazione delle Relazioni ex art. 34 del DL 179/2012, che diano conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti del controllo in house, ivi comprese le analisi di congruità a seguito dell'implementazione del nuovo metodo tariffario rifiuti ARERA, che verranno approvate con deliberazioni assembleari per l'allineamento delle scadenze al 2038.

Posto altresì in evidenza

- il ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 co. 525 della L. n. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti regolatori:
 - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
 - la deliberazione 444/2019 ARERA che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimandando invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione successiva ad una ulteriore fase di consultazione degli stakeholder.
- la competenza attribuita all'Arera, ex art. 1, co. 527, lett. e), della L. 27.12.2017, n. 205, a provvedere alla "definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152",
 - che conseguentemente ha dato avvio, con propria Delibera 362/2020/R/rif, al procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono
 - che aveva previsto di concludere l'iter di predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori entro il 31 luglio 2021 (attività ancora in itinere);

Preso atto che

- l'Assemblea ha espresso, con l'approvazione del Piano delle Attività a partire dall'anno 2020, la necessità di provvedere ad approvare un contratto di servizio tipo con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. (divenuto obiettivo operativo 4.1. del Piano 2021-2023 approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 dell'8 marzo 2021);
- i contratti devono essere adeguati:
 - alla nuova metodologia Arera che in sintesi tiene conto della nuova regolazione del corrispettivo, del nuovo perimetro dell'affidamento nonché della disciplina puntuale in materia di trasparenza;
 - alle disposizioni normative previste nel d.lgs. n. 116/2020 emanato in attuazione della direttiva /UE 2018/851, con il quale sono state apportate delle significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale) con decorrenza dal 01.01.2021. In particolare ha ridelineato il perimetro dei c.d. "rifiuti urbani" e ha apportato modifiche normative sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sul gettito del prelievo sui rifiuti. Si evidenzia in particolare quella dell'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili delle utenze non domestiche (UND). Ai

sensi dell'art. 198, co. 2-bis le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Dato atto che

- nelle more dell'adozione dai provvedimenti sopra richiamati da parte dell'ARERA (schemi tipo di contratti di servizio), in ragione della competenza di questo ente di approvare e stipulare il contratto di servizio con i gestori dei rifiuti urbani, sono stati esaminati, in collaborazione con una società di consulenza, i contratti regolanti il servizio nel territorio di riferimento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che risultano stipulati in prevalenza dai singoli Comuni prima dell'attivazione del Consiglio medesimo con le singole società poi confluite nel Gruppo Veritas;
- che, ad esito dell'attività di analisi contrattuale, sulla base dei documenti (contratti e provvedimenti amministrativi) sono state riscontrate alcune carenze (rimandando per il dettaglio a quanto descritto nella relazione in atti della società Paragon business Advisors srl inviata con nota prot. 426 del 20.04.2021) e pertanto è stato dato avvio all'istruttoria volta all'aggiornamento dei contratti anche nell'ottica della richiesta di omogeneizzazione del servizio nel suo complesso rispetto al quadro attuale.

Tenuto altresì conto

- che nel corso del 2019, contestualmente all'analisi tecnica esperita per il comune di Venezia in ragione della naturale scadenza del servizio, questo ente si è conformato anticipatamente alla regolamentazione dell'ARERA, redigendo una prima versione del contratto (sottoscritta da tutte le parti in data 24.09.2020) che ha costituito la base degli attuali schemi oggetto di approvazione;
- che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro con i due gestori a decorrere da novembre 2020 e da marzo 2021 con tutti i comuni per la condivisione dei due schemi tipo;
- che è stato costituito un gruppo di lavoro anche in sede nazionale ANEA;
- che negli schemi, rivisti a seguito di numerosi incontri tecnici con i gestori ed i referenti dei comuni:
 1. sono stati ripresi i contenuti già indicati nel contratto di Venezia avente i contenuti previsti dalla nuova regolazione ARERA (in cui viene conformato il nuovo perimetro del servizio, viene introdotto anche lo sharing su servizi captive e ricavi da recupero vendita materiale ed energia in ottemperanza alle prescrizioni ARERA);
 2. sono stati ulteriormente aggiornati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 116/2020;
 3. sono state recepite le osservazioni da parte dei comuni, in particolare con riferimento al tema degli abbandoni, degli standard di servizio e dei controlli.
 4. ciascun comune si impegnerà ad individuare un referente del contratto, cui attribuire eventualmente il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Con l'introduzione di tale figura, si vuole circoscrivere ad un unico e preciso interlocutore alcune decisioni che attengono alle varianti (anche in corso d'anno) del servizio che non comportano modifiche dello standard per gli anni successivi. Resta la competenza congiunta (bacino/comune) quando le varianti comportino modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità anche con riferimento agli anni successivi.

Valutato

- di demandare ad una fase successiva e comunque in via prioritaria l'elaborazione delle *Schede Tecniche Prestazionali* già previste nelle Relazioni di Accompagnamento al Pef da validare attivando gruppi di lavoro con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. che individuano alcune articolazioni omogenee per tipologia e dimensione dei comuni del bacino;
- di procedere poi anche alla messa a punto dei disciplinari collegati/allegati (disciplinare per gestione abbandoni, disciplinare/protocollo operativo analisi merceologiche, disciplinari ispettori ambientali, ecc.);
- di poter inserire già nel contratto una serie di penali per il mancato rispetto di alcuni importanti obblighi contrattuali.

Si precisa inoltre che

- le Schede Tecniche Prestazionali allegate al contratto di servizio possono essere aggiornate annualmente sulla base delle richieste specifiche di adeguamento degli standard prestazionali del servizio secondo quanto disciplinato nel corpo del contratto di servizio;
- le schede sono in corso di predisposizione a partire dalle Relazioni di accompagnamento al Pef 2019 per ambito tariffario secondo quanto previsto all'art 8 del dpr 158/99 co. 3 e richiamato dall'Arera nei suoi atti deliberativi, comprendendo uniformemente per tutti i comuni del bacino i seguenti contenuti minimi:
 - la descrizione del Modello Gestionale, dello standard del servizio e delle strutture servizi e impianti disponibili nonché i dati su:
 - le modalità di svolgimento del servizio per le varie fasi di cui alla raccolta, trasporto avvio a smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto;
 - il numero di abitanti serviti;
 - il numero di utenze domestiche e non domestiche servite;
 - l'estensione del territorio;
 - il risultato annuale della raccolta differenziata;
 - il dettaglio e l'analisi dei costi che vengono imputati a ciascun comune;
 - le attuali consistenze di rifiuti prodotti;
 - i proventi della vendita di materiale ed energia attribuibili a ciascun comune;
 - i cespiti del gestore attribuibili al servizio svolto per ciascun comune con i dati dei relativi ammortamenti.
 - dati su quantità e tariffe smaltimento rifiuto indifferenziato e recupero materiale differenziato per C.E.R. riferiti all'anno a-2;
 - Mappe/schede di frequenza spazzamento e di posizionamento cestini da aggiornare annualmente in caso di modifiche.

Considerato

- che ad esito dell'iter deliberativo di competenza/presa d'atto di ciascuna Amministrazione comunale da avviare subito dopo l'approvazione della presente delibera, potrebbero essere richiesti dalle controparti minime modifiche allo schema di Contratto di Servizio;

- che sia pertanto opportuno autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dal gestore, ove ad esso ritenute condivisibili;
- che per i comuni per i quali risulta già firmatario il Consiglio di Bacino, si valuterà, in alternativa alla sottoscrizione del nuovo contratto tipo, ad approvare un addendum al contratto già sottoscritto al fine di recepire gli aspetti regolatori precedentemente non contemplati;

Visto

- lo schema di Contratto di Servizio per i Comuni in regime Tarip e per i Comuni in regime Tari, di cui all'Allegato A e B della presente deliberazione, che disciplinerà i rapporti tra:
 - Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio;
 - gestore Asvo S.p.A./Veritas S.p.A., in quanto soggetto gestore del servizio;
 - Comune _____, in qualità di co-parte pubblica del contratto in quanto competente ai sensi dell'art. 198 del T.U.A. di alcune funzioni nell'organizzazione e controllo del servizio rifiuti in gestione associata d'ambito concernenti in specifiche competenze regolamentari ed igienico-sanitarie e comunque legate alla specificità del proprio territorio (definito altresì co-parte del contratto insieme al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente);

Ritenuto

- opportuno, in costanza di affidamento, di provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto che abbia durata pari alla scadenza dell'affidamento del servizio, in cui il Consiglio di Bacino sia parte contrattuale coerentemente con la propria competenza quale ente affidante e sottoscrittore previa delibera di assemblea di approvazione degli schemi predisposti e adozione da parte dei singoli comuni;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema tipo di Contratto di Servizio per i Comuni in regime Tarip e lo schema tipo di Contratto di Servizio per i Comuni in regime Tari, volto a disciplinare i rapporti tra il Consiglio di Bacino, ciascuna Amministrazione comunale e il gestore Veritas S.p.A. o Asvo S.p.A, per l'esecuzione dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti di ciascun Comune del Bacino come riportati rispettivamente negli Allegato A e B alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che ciascuno schema tipo di contratto di servizio di cui al punto n. 2 viene approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nelle more dell'assunzione dei competenti provvedimenti da parte dell'ARERA e che, una volta che quest'ultima avrà esercitato la sua competenza ai sensi dell'art. 1, co. 527, lett. e) della L. 27.12.2017, n. 205, questo ente provvederà ad aggiornare, se necessario, gli schemi tipo di contratto di servizio approvati con la presente deliberazione;



- 4) di demandare al Comitato l'approvazione delle Schede Tecniche Prestazionali allegate al contratto di servizio ed in corso di predisposizione come descritto in narrativa;
- 5) di precisare che gli allegati disciplinari richiamati all'art. 1 dello schema di contratto, sono in corso di redazione, pertanto, nelle more della definizione dei Disciplinari tecnici e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione di ciascun contratto, i rapporti tra le parti continueranno ad essere provvisoriamente regolati dai disciplinari stipulati dagli Enti locali *ratione temporis* competenti per le parti non in contrasto con gli schemi tipo di cui al punto n. 2;
- 6) di dare mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali future modifiche non sostanziali al contratto di servizio su istanza delle parti e per adempiere obbligatoriamente a quanto richiesto dal regolatore nazionale ARERA, oltre che ad approvare l'addendum ai 5 contratti di servizio già sottoscritti dal Consiglio di bacino al fine di recepire gli aspetti regolatori precedentemente non contemplati;
- 7) di dare mandato al Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente alla sottoscrizione dei singoli Contratti di servizio, conformi agli schemi tipo di cui al punto n. 2, per conto dell'ente;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento unitamente allo schema tipo di contratto di servizio ai Gestori affidatari del servizio;